



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

AREA ECONOMICO AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

Numero 172 del 09/09/2025

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.71 DEL D. LGS. N.36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "BROKERAGGIO ASSICURATIVO, ASSISTENZA, CONSULENZA E GESTIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO E DEI SINISTRI DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA" – DETERMINA A CONTRARRE (CIG: B829608747)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.220 del 06/11/2018 (R.G. n.354) si provvedeva ad aggiudicare definitivamente il servizio di brokeraggio Assicurativo, per il periodo 06/11/2018-05/11/2023, alla ditta A.I.C. Broker S.r.l. Partita IVA n.01747130670 con sede legale a Pineto (TE) in Via Patriarca n.6;
- con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.237 del 02/11/2023 (R.G. n.400) si prorogava, ai sensi dell'art.120 commi 10 e 11 del D. Lgs. n.36/2023, l'affidamento in essere con la ditta A.I.C. Broker S.r.l. per il servizio di brokeraggio assicurativo, per il tempo strettamente necessario alle conclusioni di una nuova procedura di gara, come precisato all'art.3 del disciplinare di gara dove si stabiliva che qualora *“alla data di scadenza del contratto, non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto”*;

Dato atto che:

- con nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n.9.926 in data 29/07/2024 la ditta A.I.C. Broker S.r.l. ha comunicato che in data 02/07/2024 era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di quote avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale sociale di A.I.C. Broker stessa in favore di Wide Group S.r.l., con sede legale in Bolzano (BZ), Via della Rena n.20, società di brokeraggio assicurativo iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi "RUI" al n.B000548946, codice fiscale e partita IVA 02915750216;
- con atto n.6883 rep., registrato a Padova in data 11/06/2025 al n.21841 serie 1T si dava atto della fusione delle società A.I.C. Broker S.r.l. e Wide Group S.r.l. a far data dal 1° giugno 2025;

Rilevato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio ed alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della

pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla L. n.792/1984 e ora prevista dall'art.109, comma 2, lett. B, del D. Lgs. 07/09/2005 n.209;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- l'attività del broker assicurativo interviene anche nella delicata gestione dei sinistri attivi e passivi, assistendo l'Ente nelle procedure risarcitorie, sia in fase stragiudiziale che contenziosa e svolge altresì attività di consulenza e assistenza per tutte le tematiche di interesse assicurativo, anche con la resa di pareri in forma scritta su richiesta dell'Amministrazione;
- una consulenza specialistica in materia assicurativa, considerato il complesso quadro normativo di riferimento, si rende particolarmente opportuna, al fine di ottenere un'adeguata ricognizione dei rischi, l'individuazione tempestiva di soluzioni assicurative consone ed economicamente vantaggiose e in generale un'efficace ed efficiente gestione tecnica ed economica delle problematiche assicurative e di responsabilità civile che caratterizzano le attività poste in essere da Enti territoriali quali i Comuni;

Dato atto che all'interno dell'Ente non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica rispetto alla materia di che trattasi, peraltro caratterizzata da alta complessità e tecnicità;

Ritenuto, pertanto, opportuno continuare ad usufruire del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione e dei sinistri, disponendo un nuovo affidamento per il periodo di n.5 anni, a far data dalla stipula del contratto in modo da rendere sufficientemente stabile il rapporto e, dunque, consentire la più conveniente gestione del portafoglio assicurativo, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) e comma 10 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'attività di brokeraggio a favore della Pubblica Amministrazione, pur rivestendo alcuni caratteri tipici dei contratti d'opera intellettuale, è inquadrabile nel contratto di prestazione di servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici, riconducibili alla seguente tipologia: analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi all'interno dell'Ente (*risk management*), ricerca delle migliori condizioni contrattuali offerte dal mercato senza legami con determinate imprese (indagini di mercato), predisposizione dei bandi di gara (capitolati, contratti), gestione dei contratti in corso (riscossione premi, gestione denunce, comunicazioni e sinistri);

Rilevato, altresì, che:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi, si potrebbe configurare come incarico professionale "*intuitu personae*", in quanto basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un alto contenuto tecnico;
- l'attività del Broker si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli artt.2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza ad avere un ruolo centrale, a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo;
- il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire anche attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"*intuitu personae*", poiché la procedura in questione rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- la tesi dell'"*intuitu personae*" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Vista la sentenza n.179/2008 della Corte dei Conti, Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al broker *intuitu personae*, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

Vista altresì la Determinazione n.2 del 13/03/2013 a cura dell'AVCP (ora ANAC), avente ad oggetto "Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa", nella quale sono indicate le tre possibili forme di remunerazione del broker adottabili dalle PA:

- a. mantenimento delle modalità tradizionalmente seguite con la commissione calcolata in percentuale dei

- premi futuri e a carico delle imprese;
- b. commissione calcolata sulla base di valori certi e a carico delle imprese;
- c. commissione calcolata sulla base di valori certi e corrisposta direttamente dalla stazione appaltante;
- Considerato, nel caso di specie, che l'incarico di brokeraggio e consulenza assicurativa non è oneroso per l'Ente, secondo la previsione dell'art.1755 del Codice Civile, poiché l'attività di brokeraggio, considerata la citata Determinazione n.2 del 13/03/2013, è remunerata per il tramite della compagnia di assicurazione con cui vengono stipulati i contratti e che, pertanto, dal relativo incarico non derivano oneri diretti per l'Ente;

Visto che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ha come obiettivo la realizzazione e il mantenimento di un programma assicurativo volto alla protezione del proprio patrimonio ed alla copertura di tutti i rischi attinenti all'attività complessiva dell'Ente;

Ravvisata la necessità di avvalersi dell'operato di una società specializzata per il servizio di brokeraggio assicurativo e di risk management al fine di individuare i rischi attinenti all'attività dell'Ente e alla proprietà del proprio patrimonio, analizzare le polizze esistenti e impostare un razionale programma assicurativo, tenuto conto che all'interno dell'Ente non esistono figure professionali in possesso delle competenze professionali idonee allo scopo;

Considerato che è funzione del broker quella di mettere in relazione con imprese di assicurazione, anche tramite gara, soggetti che intendono provvedere alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e nella gestione dei sinistri;

Dato atto che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, per le sue dimensioni e per le sue funzioni, ha attualmente in essere un programma assicurativo, composto dai seguenti contratti annuali:

<i>RAMO</i>	<i>NUMERO</i>	<i>COMPAGNIA</i>	<i>PREMIO ANNUO</i>	<i>PREMIO IMPONIBILE</i>
LIBRO MATRICOLA	118860626	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANTE	8.436,00 €	6 668,69
ALL-RISKS	M14392112	ITAS-AG. ASS.CO. DI MONTI E CO	18.826,00 €	15. 399,59
INFORTUNI SCUOLA	733387473	ALLIANZ LLOYD_AG. GIULIANOVA	4.400,18 €	4.292,86
KASKO DIPENDENTI	G00195712	SPECIAL RISK UNDERWRITING SRL-DIV. GLOBAL ASSISTANCE	840,00 €	740,05
RC PATRIMONIALE	LSM0000022411	LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUR.	4.600,00 €	3.762,78
RCT/O	184277875	UNIPOLSAI GIULIANOVA DI DURANT	25.400,02 €	20.777,11
TUTELA LEGALE	7402305028	D.A.S. SPA	358,01 €	318,04

Visto:

- l'art.17, comma1, del D. Lgs. n.36/2023, a norma del quale *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art.17 del D. Lgs. n.36/2023:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'acquisizione del servizio di brokeraggio per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “Brokeraggio Assicurativo - Assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- forma del contratto: ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata”*;
- durata dell'appalto: l'appalto ha durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo processo verbale di esecuzione anticipata del servizio, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) e comma 10 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs.

n.36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- clausole contrattuali: quelle di cui al capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, al fine di rispondere all'esigenza di dare garanzie in ordine alla qualità e capacità dei concorrenti, assicurando nel contempo una più estesa partecipazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando tra pochi soggetti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.58, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro;
- il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 7 novembre 2007, n.2803);
- l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;

Ritenuto, pertanto, che l'oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Precisato che, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, poiché il servizio da affidare non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, e con il personale di imprese diverse operanti per conto del Comune medesimo, in forza di diversi contratti, non è necessario procedere con la valutazione dei rischi interferenti e degli oneri della sicurezza connessi e, pertanto, non è necessario redigere il DUVRI;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa Dott. Andrea Luzi, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, per la presente procedura;

Richiamato il progetto redatto, ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. n.36/2023 relativo all'affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo dell'Ente, allegato al presente atto;

Atteso che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto la Società aggiudicataria sarà remunerata dalle Compagnie di Assicurazione, limitatamente ai contratti in essere nel periodo della durata dell'incarico e comunque nei limiti delle provvigioni indicate negli stessi;

Dato atto quindi che il servizio non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi del bilancio comunale e che - in virtù della peculiarità del compenso derivante dalle provvigioni indicate nei contratti delle polizze assicurative il valore complessivo, ai soli fini della determinazione del valore da indicare in gara, del valore della cauzione e dell'assegnazione del CIG, sarà determinato dal costo totale delle provvigioni delle polizze attualmente in vigore applicate da parte dell'operatore Wide Group S.r.l al netto dei premi assicurativi, che sono il 5% (cinque per cento) per le Polizze RC Auto/Kasko e il 8% (otto per cento) per le polizze diverse da RC Auto/Kasko, come di seguito meglio esplicitati:

Considerato che:

- il valore complessivo dell'appalto, determinato sulla misura delle provvigioni previste in favore dell'aggiudicatario per tutta la durata dell'affidamento, tenendo conto anche dell'eventuale opzione di proroga tecnica di cui all'art.120, comma 11, del D. Lgs. n.36/2023 è di € 23.740,01, oltre IVA ai sensi di legge così determinato:
€ 19.783,34 importo per anni cinque;
€ 3.956,67 opzione di proroga;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il C.C.N.L. quello del Commercio, Distribuzione e Servizi;

Precisato che, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"*;

Ritenuto, pertanto, di potere espletare la gara relativa al servizio di brokeraggio assicurativo utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dalla C.U.C. Centrale Unica di Committenza istituita presso

l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, 83, 84 e 85 del D. Lgs. n.36/2023 e di quanto stabilito con Delibera ANAC del 20/06/2023 n.263, la pubblicità della procedura è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

Dato atto, inoltre, che la spesa relativa alla presente procedura di gara troverà copertura sul bilancio dell'esercizio finanziario pluriennale 2025-2027 e successivi;

Considerato che, come stabilito dalla delibera ANAC n.598 del 30/12/2024 recante "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, per l'anno 2025", in base all'importo a base d'asta dell'appalto questo Ente, quale Stazione Appaltante non è tenuto al pagamento del contributo in favore dell'ANAC, analogamente agli operatori economici;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e/o conflitto di interesse in capo al RUP ex art.6 bis della L. n.241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;

Predisposti per l'espletamento della gara il bando con i relativi allegati, il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e contengono anche gli stessi elementi per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, e, pertanto, con la loro approvazione si intende ottemperato il disposto di cui al comma 1 del suddetto art.192 e all'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023;

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione della documentazione di gara che verrà attuata nelle modalità di seguito indicate: Albo Pretorio on-line e sito internet del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata <https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it>;

Visto il C.I.G. generato sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della gara https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata: B829608747;

Dato atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario;

Tenute presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di provvedere all'avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023, stabilendo le seguenti condizioni essenziali di partecipazione e di contratto:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l'acquisizione del servizio di brokeraggio per il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Brokeraggio Assicurativo, assistenza, consulenza e gestione del pacchetto assicurativo e dei sinistri del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata" per n.5 anni con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
 - importo del contratto: € 23.740,01, oltre IVA ai sensi di legge;
 - forma del contratto: ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 "*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art.3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata*";
 - durata dell'appalto: l'appalto ha durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dalla sottoscrizione di idoneo processo verbale di esecuzione anticipata del servizio, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art.120 comma I lett. a) e comma 10 del D. Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
 - le modalità di scelta del contraente sono le seguenti: procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. n.36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023;
 - clausole contrattuali: quelle di cui al capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - C.C.N.L. applicato: Commercio, Distribuzione e Servizi;
3. di prendere atto che il Servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto la società aggiudicataria sarà remunerata dalle Compagnie di Assicurazione, limitatamente ai contratti in essere nel periodo della durata dell'incarico e comunque nei limiti delle provvigioni indicate negli stessi;

4. di dare atto che l'importo messo a base di gara di € 23.740,01 (euro 3.956,67 x 5 anni + 12 mesi relativi all'opzione di proroga del servizio) è stabilito ai soli fini della determinazione del valore da indicare, del valore dell'eventuale cauzione e dell'assegnazione del CIG ed è determinato dal costo totale delle provvigioni delle polizze in essere al netto dei premi come in premessa indicate;
5. di approvare, a tal fine, la documentazione di gara e la modulistica allegata, di cui all'art.82 del D. Lgs. n.36/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, necessaria per lo svolgimento della procedura telematica aperta, composta da:
 - a) Bando di gara;
 - b) Disciplinare di gara;
 - c) Modulistica varia (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE; Dichiarazioni impresa ausiliaria; Dichiarazioni consorziato; Dichiarazione antimafia; Tracciabilità flussi finanziari; Documento di gara unico europeo DGUE (in formato .PDF e .XML); modello di offerta economica);
 - d) Disciplinare telematico;
 - e) Capitolato speciale d'Appalto;
 - f) Schema di contratto;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art.58, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché tale suddivisione potrebbe essere di ostacolo ad un'esecuzione della stessa conforme a quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 7) di utilizzare per l'espletamento dell'intera procedura di gara la piattaforma telematica messa a disposizione dalla C.U.C. Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata;
- 8) di dare atto che il C.I.G. generato sulla piattaforma telematica utilizzata è il seguente: B829608747;
- 9) di dare atto che il Responsabile unico del progetto (RUP) per la presente procedura, ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n.36/2023, è il sottoscritto Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa dott. Andrea Luzi;
- 10) di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dei documenti di gara nelle modalità di seguito indicate: Albo Pretorio on-line del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata; sito internet del Comune <https://www.comune.santegidioallavibrata.te.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 11) di dare atto che nulla è dovuto, quale contributo in favore dell'ANAC da parte della Stazione Appaltante ai sensi della Delibera ANAC n.598 del 30 dicembre 2024;
- 12) di dare atto che il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento attestano, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett.E) della L. n.190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e del suo destinatario.

La presente determinazione, ai sensi dell'art.183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Dirigente dell'Area Economico
Amministrativa
ANDREA LUZI